



CITTÀ DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**obblighi connessi ai contratti d'appalto
o d'opera o di somministrazione**

(Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PASTI PRONTI OCCORRENTI PER
LA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SEZIONE PRIMAVERA
E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI ERICE**

**STAZIONE APPALTANTE: Comune di Erice, Piazza della Loggia n. 3, Erice (TP)
tel. 0923.502858, fax 0923.502718, mail: istruzione@comune.ericetp.it.
Responsabile del procedimento dr. Michele Scandariato**

IL RUP
(*dr. Michele Scandariato*)

IL CONSULENTE PER LA SICUREZZA
(*arch. Antonino Pugliese*)

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle istruzioni di
compilazione previste dal Decreto Interministeriale**

Riferimenti Normativi

Premessa

Con il supplemento ordinario n. 108 (G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008) è stato pubblicato il [D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della [legge 3 Agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ossia il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che ingloba e sostituisce il [D. Lgs. n. 626/1994](#). Tale decreto n. 81/2008 è stato successivamente integrato, tra l'altro, dal [D. Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106](#) (G.U. n. 142 del 05/08/2009).

In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato [D. Lgs. n. 81/2008](#) (e successive modificazioni ed integrazioni), devono essere predisposte le misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili") all'interno dell'impresa del committente.

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività, oggetto di contratto e specifici atti per il coordinamento. In tal senso è fondamentale il ruolo del committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.

Fonte e definizione

La denominazione "**D.U.V.R.I.**" - "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" - deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Il D.U.V.R.I. è stato previsto dall'art. 26 del [D. Lgs. n. 81/2008](#) - Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, da ultimo modificato dal [D. L. n. 69/2013](#) (cosiddetto "Decreto del Fare") - in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi dei lavori da svolgere all'interno degli impianti ed unità produttive del committente. Tale documento ha lo scopo di documentare le misure adottate per eliminare, o quanto meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d'appalto o contratto d'opera.

All'art. 26, co. 3, del [D. Lgs. n. 81/2008](#) è previsto che: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza*

e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto'

Contenuto

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 della [L. n. 98/2013](#), sono in vigore, dal 21 agosto 2013, le modifiche relative alle semplificazioni del [D. Lgs. n. 81/2008](#) contenute nel [D. L. n. 69/2013](#) ("Decreto del Fare").

Tra le modifiche più significative – finalizzate alla semplificazione in materia di lavoro e per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - si evidenziano:

Ø l'introduzione della figura dell'"incaricato" in sostituzione del D.U.V.R.I. per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico e

Ø la previsione del parametro dei cinque "uomini-giorno" quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato.

Per effetto della modifica introdotta dal Decreto del Fare all'art. 26 del [D. Lgs. n. 81/2008](#) il D.U.V.R.I. non sarà più l'unica scelta, in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento dell'attività.

Si deve peraltro evidenziare che, per quanto riguarda **il regime ordinario**, la lettera a), co. I dell'art. 32 della [L. n. 98/2013](#) ha confermato l'obbligatorietà del D.U.V.R.I. Lo stesso art. 32 della [L. n. 98/2013](#) attuativa del "Decreto del Fare", tuttavia, permette alle aziende nei settori a basso rischio di non redigere il D.U.V.R.I., purché il committente individui un proprio incaricato "*in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento*

L'individuazione dell'incaricato, pertanto, **non è una mera attività formale**, ma si sostanzia in precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se tiene conto, da un lato, della circostanza che l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall'altro, del contenuto dettagliato dell'incarico "per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento" alle attività d'impresa.

Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, **deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.**

È opportuno ribadire tuttavia che la possibilità/facoltà del datore di lavoro-committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del D.U.V.R.I. e per i lavori di durata superiore ai cinque uomini-giorno, è concessa **limitatamente ai "settori di attività a basso rischio" di infortuni e malattie professionali** di cui all'art. 29, co. 6 *ter* del [D. Lgs. n. 81/2008](#), che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale, con riferimento non solo all'attività svolta dal datore di lavoro-committente, ma anche a quella dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi.

L'art. 29, [D. Lgs. n. 81/2008](#) (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) al co. 6 *ter* prevede: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo".

Ai sensi della lettera b) dell'art. 32 della [L. n. 98/2013](#) dovrà dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro - da adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - con cui saranno individuati in maniera specifica i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; l'individuazione di tali settori avverrà – secondo quanto previsto dalla citata normativa - sulla base di "criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell'INAIL".

Per la necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già previste

Il D.U.V.R.I. deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.

Scopo

Il D.U.V.R.I. deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva del committente per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 26, co. 3, del [D. Lgs. n. 81/2008](#) («*Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze*»). La redazione di tale documento, quindi, è onere del committente, pubblico o privato, tenuto quindi a contattare il proprio fornitore/appaltatore, il quale deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul D.U.V.R.I.

I principali scopi del D.U.V.R.I., sono:

- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle vie di fuga, etc.);
- indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
- accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
- individuare i costi della sicurezza.

Deroghe

La normativa vigente prevede che l'obbligo del D.U.V.R.I. o dell'incaricato, come verrà di seguito ulteriormente evidenziato, **non si applica** ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è **al di sotto dei cinque addetti per un giorno**, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il D.M. 10 marzo 1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il [d.P.R. n. 177/2011](#) o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto (art. 26, co. 3 *bis*, [D. Lgs. n. 81/2008](#)).

Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il D.U.V.R.I. è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall'attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il D.U.V.R.I. può essere sostituito dall'individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del [D. Lgs. n. 81/2008](#) (Cantieri Temporanei o Mobili), l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi per la sicurezza sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

In applicazione dell'art. 26, co. 3 *bis*, [D. Lgs. n. 81/2008](#), sono esclusi dal campo di applicazione del D.U.V.R.I. gli interventi configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attività di consegna di materiali o attrezzature.

Resta comunque l'obbligo, in capo al datore di lavoro-committente, di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 26, [D. Lgs. n. 81/2008](#) - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: "3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori*".

DATI IDENTIFICATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Erice - Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione

Indirizzo: Piazza della Loggia n. 3, Erice (TP)

CAP: 91016

Città: Erice (TP)

tel. 0923.502858

fax 0923.502718

mail: istruzione@comune.ericetp.it

nella Persona Del RUP

Nome e Cognome: dr. Michele Scandariato

Qualifica: dirigente Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione

DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA APPALTATRICE

dati aziendali e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti la sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

(da inserire dopo l'aggiudicazione dell'appalto)

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali, ovvero la ragione sociale, le generalità del datore di lavoro, dei collaboratori e delle figure designate o nominate ai fini della sicurezza aziendale.

AZIENDA

Ragione sociale

Indirizzo

CAP

Città

Telefono

FAX

E-mail

Partita IVA

Codice ATECO

Datore di Lavoro

Nominativo

Qualifica

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Medico Competente:

Nome e Cognome:

Qualifica:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome:

Qualifica:

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nome e Cognome:

Qualifica:

ADDETTI al Servizio P.P.

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO:

Nome e Cognome:

Qualifica:

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO:

Nome e Cognome:

Qualifica:

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi

(punto 3.2.1, lettera a, punto 7, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Soggetti dell'impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti relativi all'appalto

Nr	Qualifica	Cognome	Nome	Matricola
1				
2				
3				
4				

Elenco dei DPI forniti ai lavoratori

(punto 3.2.1, lettera i, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Qualifica	Cognome	Nome	Elenco DPI

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura di pasti pronti confezionati in monoporzione per il servizio di refezione scolastica (preparazione, veicolazione e distribuzione) da effettuarsi mediante consegna e trasporto presso la Sezione Primavera Comunale e i plessi di scuole dell'Infanzia di n. 8 sezioni di Scuole Materne Statali del Comune di Erice per complessivi n. 160 pasti da fornire per 3 anni (a partire dalla data di effettivo inizio del servizio) e comunque fino a totale utilizzo dell'impegno finanziario assunto. I pasti dovranno essere consegnati nei refettori scolastici a cura del personale dell'impresa.

MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio di preparazione dei pasti dovrà essere svolto nei locali di proprietà dell'impresa aggiudicataria. Ciascun piatto dovrà essere confezionato singolarmente in vaschette monoporzione termosigillate.

Nel caso dei secondi piatti è ammesso l'utilizzo di vaschette che consentano la netta separazione fisica tra secondo e contorno.

I pasti forniti giornalmente dovranno corrispondere per tipo, quantità e qualità a quelli indicati nel menù autorizzato dall'ASP e allegato alla presente.

L'I.A. dovrà provvedere, giornalmente e in quantità adeguata al numero di utenti, alla fornitura di tovaglie monouso, tovaglioli, posate e bicchieri monouso in plastica ad uso alimentare, costruiti in materiale atossico e conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia.

I tovaglioli dovranno essere in pura cellulosa bianca due veli a elevata resistenza, il tris di posate dovrà essere confezionato e sigillato singolarmente.

L'I.A. dovrà provvedere altresì alla fornitura di 500 ml di acqua minerale naturale per ogni utente.

L'I.A. è tenuta ad adeguare i prodotti da fornire e/o il materiale ed i mezzi impiegati per il trasporto dei pasti ad eventuali disposizioni di legge e/o prescrizioni delle competenti autorità di controllo, che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento della fornitura.

L'I.A. dovrà garantire che il deposito di alimenti, la manipolazione, la preparazione, la lavorazione, il confezionamento, il trasporto e la distribuzione dei cibi siano effettuati in modo igienico come previsto dal Reg. CE 852/2004, avvalendosi dei principi del sistema HACCP e documentando le procedure di controllo attuate.

LUOGO DI ESECUZIONE

L'I.A. dovrà fornire i pasti dalla data di consegna della fornitura, nella sede della Sezione Primavera Comunale (via Cosenza – Erice Casa Santa) e nelle sedi delle otto sezioni di Scuole Materne Statali (3 sezioni presso il I° Circolo Didattico "G. Pascoli"- Plesso A. Gulotta in via Caserta ad Erice Casa Santa, 4 sezioni presso l'Istituto Comprensivo "G. Pagoto" di Erice - plessi Giovanni Paolo II c.da Pegno e plesso Walt Disney via Raffaello Sanzio, 1 sezione presso l'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" di Erice plesso di Via Accardi) nell'ora concordata con il responsabile del servizio e nei giorni feriali. Non saranno pertanto forniti nelle giorni di domenica, festivi e negli altri giorni nei quali il calendario scolastico prevede la chiusura delle Sezioni Scolastiche interessate e che saranno preventivamente comunicati alla ditta aggiudicataria del servizio. Le spese per il trasporto e la consegna dei pasti caldi sono poste a carico della Ditta aggiudicataria.

DURATA DELLA FRONITURA E COSTI PER LA SICUREZZA

Numero stimato pasti giornalieri (complessivi): n. 160 circa (di norma dal lunedì al venerdì, dal 01 ottobre al 31 maggio);

Numero presunto giorni di fornitura del servizio: 140 annuali (in relazione al calendario scolastico);

Durata presunta appalto: 3 anni (a partire dalla data di effettivo inizio del servizio)

Plessi scolastici	Indirizzo	Numero medio pasti giornalieri	Numero giorni stimati (annuali)	Numero pasti presunti (annuali)
Sez. Primavera comunale (asilo nido)	via Cosenza	12	140	1.680
Sez. Infanzia G. Pascoli (plesso Gulotta)	via Caserta	74	140	9.520
Sez. Infanzia IC Pagoto (plesso Walt Disney)	via Raffaello Sanzio	36	140	5.040
Sez. Infanzia IC Pagoto (Plesso Giovanni Paolo II)	via della Cooperazione (c/da Pegno)	32	140	4.480
Sezione Infanzia I.C. G. Mazzini	via Accardi	12	140	1.680
	totale	160		22.400

costo di un singolo pasto:	€ 4,25 (Iva esclusa al 4%)
costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso per pasto:	€ 0,02
totale pasti annuali da fornire:	n. 22.400

totale pasti della fornitura per 3 annualità: (n. 22.400 x 3) = n. 67.200

Quadro Economico (per n. 3 annualità)

A) Importo presunto costo fornitura pasti (base asta): € 4,25 x 67.200 pasti =	€ 285.600,00
B) Oneri sicurezza rischi di tipo interferenziali (DUVRI):(€ 0,02 a pasto)= (non soggetti a ribasso)	€ 1.344,00
Costo Totale Pasti (A + B):	€ 286.944,00
C) IVA al 4%	€ 11.477,76
Costo presunto complessivo dell'appalto (A+B+C):	€ 298.421,76

Allo stato attuale, come emerge dal sopraindicato quadro economico, si intravedono costi piuttosto limitati per l'I.A., poiché l'appalto prevede la sola consegna dei pasti pronti, in quanto la preparazione degli stessi avverrà presso la sede dell'azienda appaltatrice.

L'I.A. può presentare al Committente proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento delle lavorazioni sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

Le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono a rischi specifici; i rischi potenziali sono riconducibili solo alla consegna dei pasti pronti.

Le attività di sporzionamento, somministrazione dei pasti e pulizia dei refettori viene svolto dal personale scolastico e non comporta nessun rischio per il personale della ditta appaltatrice che non è presente durante tali attività.

Ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'appaltatore e del personale scolastico.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'I.A. deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

L'accesso ed il transito dei dipendenti della ditta appaltatrice sarà comunque accompagnato da un referente della scuola stessa che impedirà interferenze con attività concomitanti alla consegna dei pasti;

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione dei colli contenenti le derrate, dovranno essere concordate con il referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento momentaneo del materiale movimentato;

E' fatto divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio di consegna dei pasti se non specificatamente autorizzati dalle autorità scolastiche con apposito permesso;

E' fatto divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con i contenitori adibiti alla conservazione dei pasti durante il trasporto;

E' previsto l'ingresso di veicoli dell'I.A. nei cortili dei vari plessi scolastici,

L'accesso dei mezzi di trasporto utilizzati per la consegna dei pasti presso le aree scolastiche deve avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'uscita dei bambini da scuola e comunque previa verifica della non presenza di bambini nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi;

Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura, dei cancelli d'accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino

a completa chiusura) di un addetto della scuola atto a verificare che non possa verificarsi la presenza di persone nell'area di manovra o la introduzione di persone non autorizzate nell'area scolastica;

La velocità di accesso e percorrenza presso e in prossimità delle aree scolastiche dovrà essere limitata ai 10 km/h e il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Il personale scolastico nello svolgimento del servizio di refezione degli alunni non danno interferenze con le attività degli operatori della ditta appaltatrice addetti alla consegna dei pasti;

Il personale scolastico a cui compete l'attività di refezione, la pulizia dei refettori potrà accedere agli stessi solamente dopo che gli operatori della ditta appaltatrice avranno alla consegna dei pasti e si siano allontanati dalla scuola.

PROCEDURA ORGANIZZATIVE E MISURE DI PREVENZIONE

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all'APPALTATORE/PRESTATORE D'OPERA si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale.

- operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs. attività;
- rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza;
- è fatto divieto di utilizzare attrezzature di proprietà dell'Appaltatore;
- è fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle Uscite di Sicurezza;
- rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;
- rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs. attività;
- adottare nello svolgimento dell'attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:
 - a. osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - b. osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;
 - c. utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;
 - d. non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
 - e. segnalare immediatamente al preposto della scuola le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza.

Inoltre si specifica che le imprese che intervengono negli edifici Scolastici devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa che fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi Scolastiche oggetto dell'appalto.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'I.A. per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuovi lavoratori.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

In ogni plesso scolastico esiste un piano di emergenza. Sono presenti cassette di primo soccorso. E' attivo un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.

Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e vengono fatte periodicamente le prove di evacuazione.

L'I.A. deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando alla scuola e al Comune, eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento del servizio.

I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza e devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

1. E' vietato fumare,
2. E' vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Referente aziendale,
3. le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate,
4. E' necessario coordinare la propria attività con il Referente aziendale in merito a:
 - Normale attività
 - Comportamento in caso di emergenza ed evacuazione
5. in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale della scuola
6. nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come nelle planimetrie e da segnaletica di sicurezza esposte nei luoghi di lavoro,
- gli estintori, i naspi e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica e installati in numero e posizione adeguati,
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio, alle cui indicazioni il personale della ditta appaltatrice dovrà conformarsi.

Se si nota una situazione di emergenza bisogna avvisare un componente della Squadra di Emergenza (I loro nominativi vengono comunicati in sede di aggiudicazione dell'appalto dai vari dirigenti scolastici). In caso di emergenza bisogna seguire le indicazioni della squadra di Emergenza e, percorrendo le vie di fuga segnalate, raggiungere i luoghi sicuri. La squadra di emergenza è formata per intervenire anche in caso di infortunio o malore. Qualora si verificasse la necessità di richiedere un intervento di primo soccorso seguire la stessa procedura indicata per l'emergenza incendio. In sede di sopralluogo congiunto, verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio e delle cassette di primo soccorso presenti, le vie di fuga da utilizzare in caso di necessità.

Per velocizzare l'accesso ai mezzi di soccorso esterno (auto pompa serbatoio dei vigili del fuoco, ambulanza, ecc.), gli accessi di seguito elencati, in caso di emergenza, devono essere mantenuti liberi dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione all'uopo preposti.

GESTIONE delle EMERGENZE GENERALI istruzioni e comportamenti da adottare per la gestione delle emergenze di carattere generale.

In questo capitolo, sono definite le istruzioni operative e le regole comportamentali da utilizzare da parte di tutti i soggetti coinvolti in eventi ragionevolmente prevedibili.

Comportamento in caso di INCENDIO

Istruzioni per tutti In caso di incendio, attenersi alle seguenti disposizioni:

- mantenere la calma;
- avvertire direttamente il coordinatore di piano/settore o il responsabile dell'emergenza o il suo sostituto;
- interrompere immediatamente ogni attività;
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
- accertarsi che la via di fuga sia praticabile.

Via di fuga praticabile

- uscire ordinatamente e con calma dall'ambiente in cui ci si trova;
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando carponi;
- chiudere bene le porte dopo il passaggio;
- seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite;
- non tornare indietro per nessun motivo né prendere iniziative personali;
- non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo abbia verificato la situazione;
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco;
- rientrare nella struttura/luoghi di lavoro solo dopo che il responsabile dell'emergenza o il suo sostituto abbiano dato indicazioni in tal senso.

Via di fuga NON praticabile

- rimanere nell'ambiente in cui ci si trova;
- chiudere tutte le porte in direzione del focolaio;
- chiudere le fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati;

- se il fumo o il fuoco provengano dall'esterno, chiudere le finestre;
- se il fumo o il fuoco provengano dall'interno dello stabile, aprire le finestre e richiamare l'attenzione;
- aspettare i soccorsi sdraiandosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati;
- non prendere iniziative personali.

Istruzioni per gli addetti antincendio

Incendio controllabile

- comunicare al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo, specificando la posizione e l'evoluzione dell'incendio;
- valutare la natura e l'entità dell'evento anomalo individuato all'interno del settore di competenza e, se necessario, azionare l'allarme; - intervenire con i mezzi antincendio per spegnere il focolaio.

Incendio NON controllabile

- comunicare al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo, specificando la posizione e l'evoluzione dell'incendio;
- azionare l'allarme;
- interrompere parzialmente o totalmente l'energia elettrica e il gas;
- in caso di evacuazione, coordinare la regolare attuazione della stessa e far sì che avvenga in modo ordinato;
- assistere durante l'evacuazione le persone disabili e verificare che nel piano/settore non siano rimaste persone;
- chiudere le porte dei locali ed in particolare quelle tagliafuoco delle scale protette e dei compartimenti;
- guidare le persone verso il punto di raccolta individuato nel piano;
- compilare il modulo di evacuazione e consegnarlo al responsabile dell'emergenza.

Comportamento in caso di TERREMOTO In caso di terremoto, attenersi alle seguenti disposizioni:

- mantenere la calma;
- non precipitarsi fuori;
- restare nell'ambiente in cui ci si trova, evitando di sostare al centro degli ambienti, e disporsi vicino ai muri portanti e sotto le architravi, lontano da oggetti che possano cadere;
- allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, ecc;
- ove ci si trovi nei corridoi o nel vano scale, rientrare nel proprio ambiente o in quello più vicino;
- dopo la scossa, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio in modo ordinato con le medesime modalità illustrate per il caso di incendio;
- utilizzare le regolari vie di esodo, escludendo gli ascensori;
- recarsi al più presto nella zona di raccolta prestabilita;
- all'esterno dell'edificio, allontanarsi dallo stesso e da altri edifici vicini, dai cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche e quant'altro cadendo possa causare ferite, portandosi in ampi piazzali lontani da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l'evento cessi;
- non avvicinarsi ad animali spaventati. Il personale incaricato, prima di abbandonare il fabbricato, chiuderà l'alimentazione del gas, idrica ed elettrica.

Comportamento in caso di CROLLO In caso di crollo, attenersi alle seguenti disposizioni:

- ove coinvolti, cercare di liberarsi con estrema calma e cautela in quanto ogni movimento potrebbe far cadere altre parti peggiorando la situazione;
- ove non sia possibile liberarsi, cercare di ricavarci una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e forze per chiamare i soccorritori;
- ove non coinvolti nel crollo e nell'impossibilità di portare soccorso agli altri, abbandonare l'edificio con calma evitando movimenti, vibrazioni o ulteriori crolli;
- allontanarsi dall'edificio e recarsi nei luoghi di raccolta.

Comportamento in caso di ALLUVIONE In caso di alluvione, attenersi alle seguenti disposizioni:

- portarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso di ascensori;
- interrompere immediatamente dal quadro generale l'energia elettrica;
- evitare di attraversare gli ambienti interessati dall'acqua, a meno che non si conoscano perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e l'esistenza nell'ambiente di pozzetti, fosse e depressioni;
- evitare di allontanarsi dallo stabile quando la zona circostante sia completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel rischio di trascinarsi violento da parte delle stesse;
- attendere, pazientemente, l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta;
- nell'attesa, munirsi, se possibile, di oggetti galleggianti (tavole di legno, contenitori plastici chiusi ermeticamente, bottiglie, pezzi di polistirolo, ecc.);
- non permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque alluvionali.

Comportamento in caso di TROMBA d'ARIA In caso di tromba d'aria, attenersi alle seguenti disposizioni:

All'aperto:

- alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare in zone aperte, - evitare di avvicinarsi ad impalcature, pali della luce, cartelli stradali e pubblicitari, alberi o tettoie precarie e di camminare sotto tetti o cornicioni pericolanti;
- allontanarsi da piante di alto fusto eventualmente presenti;
- ripararsi nei fabbricati di solida costruzione eventualmente presenti nelle vicinanze e restarvi in attesa che l'evento termini.

Al chiuso

- porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area per evitare possibili cadute di vetri, arredi, ecc. e sostare, ove possibile, in locali senza finestre;
- prima di uscire dallo stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere.

Comportamento in caso di ESPLOSIONI nelle AREE ESTERNE In caso di esplosioni che interessino aree esterne o aree di pertinenza dell'azienda, attenersi alle seguenti disposizioni:

- non abbandonare il proprio posto di lavoro e non affacciarsi alle finestre;
- vietare l'uscita delle persone dai locali in cui si trovano;
- spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre e con porte esterne o che siano sottostanti ad oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra la parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale opposta a quella esterna);
- mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla;
- rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione;
- controllare la presenza di ospiti e fornire loro notizie tranquillizzanti sull'evolversi della situazione;
- attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione dell'emergenza.

VALIDITA' DEL DUVRI E RESPONSABILITA'

Il presente DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria.

Il presente DUVRI sarà sottoscritto anche dal Dirigente Scolastico per quanto di competenza relativamente al personale dell'Istituto di riferimento.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è costituito dal presente documento eventualmente modificato ed integrato con le specifiche segnalazioni della ditta appaltatrice o dalla direzione scolastica interferenze sopravvenute.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione della consegna dei pasti, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento di quanto sopra;

Per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l'appaltatore/prestatore d'opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione;

In ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 Il Committente "non risponde dei rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

INDICE

Riferimenti normativi	pag. 2
Dati identificativi della stazione appaltante	pag. 7
Dati identificativi della ditta appaltatrice	pag. 8
Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto	pag. 11
Modalità di esecuzione	pag. 11
Luogo di esecuzione	pag. 12
Durata della fornitura e costi per la sicurezza	pag. 12
Valutazione dei rischi da interferenza	pag. 14
Procedure organizzative e misure di prevenzione.....	pag. 16
Gestione delle Emergenze	pag. 18
Validità del DUDRI e responsabilità dei vari soggetti	pag. 25
Appendice	pag. 26

